



TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SEZIONE LAVORO

Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, dott.ssa Chiara Cucinella in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 20/06/2023 sostituita dal deposito delle note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., in data 26/06/2023 ha depositato

DECRETO

nella causa iscritta al n. 4355 /2023 vertente

TRA

UILTRASPORTI, in persona del suo legale rappresentante pro tempore Franco Spanò, elettivamente domiciliato in VIA ROMA 8 CASERTA, rappresentato e difeso all'avv. PETRILLO ORSOLA, come in atti

FP Funzione Pubblica CGIL - Federazione Provinciale di Caserta, in persona del Segretario provinciale pro tempore Capaccio Luigi nato a Casaluce il 16.02.1958, con sede in Caserta alla Via Verdi (codice fiscale 80163950589) rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Tescione C.F. TSCGPP72R27B963M e Gianluca Corriere C.F. CRRGLC78H06E791Z;

FIT-CISL Caserta in persona del suo segretario pro tempore Pasquale Federico FDRPQL76S02B077S- rappresentata e difesa dall'avvocato Carlo Cerrito C.F. CRRCRL80T05B963;

FIADEL Federazione Italiana Autonoma Enti Locali in persona del sub commissario regionale pro tempore Antonio Roccolano, rappresenta e difesa dall'avvocato Francesco D'Ambrosio C.F. DMBFNC80M02B963T;

RICORRENTI

E

TEKRA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore Alessio Antonello Balestrieri, elettivamente domiciliato in VIA MEDINA 40 NAPOLI, rappresentato e difeso dall'avv. FASCIANO GIANLIVIO, come in atti

RESISTENTE

OGGETTO: violazione art. 28 l. 300/1970

CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in data 05/04/2023 il ricorrente in epigrafe premetteva:

Che la società convenuta è affidataria del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti urbani presso il Comune di Aversa (CE), - servizio pubblico essenziale ex legge 146/90;

Che il cantiere sito in Aversa vede impiegate circa 100 unità lavorative e che il 50% di queste aderiscono alla ricorrente Organizzazione Sindacale UilTrasporti; per la restante parte, aderiscono invece alle altre ricorrenti, come in atti specificato e che nella misura di circa 4/5 unità lavorative vi è adesione alla O.S. Filas;

Che la convenuta applica, sia nella sua parte normativa che nella sua parte economica, il CCNL Fise Assoambiente siglato da FP Cgil - Fit Cisl - Uiltrasporti-Fiadel, come si evince dal verbale di passaggio di cantiere;

Che da diverso tempo tra i lavoratori circolava la voce di una possibile trattativa per la sottoscrizione di un accordo di secondo livello e che le OO.SS ricorrenti si premunivano di chiarire ai propri iscritti informazioni circa la disciplina dello stesso, consultandosi sugli aspetti che potessero governare la piattaforma, come ad esempio della possibile emissione di un ticket mensa e di un premio di produttività; che, in data 07.04.2022 le ricorrenti sollecitavano un incontro mirato alla sottoscrizione di un accordo di secondo livello, ma che la convenuta provvedeva a fissare un tavolo congiunto e non separato, come richiesto, anche con la Filas, senza convocare, invece la Flavia CUB, sindacato autonomo che tuttavia garantiva un grado di rappresentanza maggiore rispetto alla O.S. Filas;

Che, con pec di riscontro, la convenuta ignorava tale richiesta e confermava la convocazione del 06.06.2022;

Che, con pec del 09.06.2022 le ricorrenti ribadivano la disponibilità e prerogativa chiedendo esplicitamente una *“richiesta di incontro per le trattative accordo di II livello”*

Che, con pec di riscontro del 10.06.2022, la convenuta non fornendo alcuna data utile in tal senso palesava la volontà di convocare le ricorrenti, concludendo la replica come allegato in atti;

Che seguivano una serie di proteste che, in data 14.10.2023, culminavano con la trasmissione del citato accordo di secondo livello sottoscritto con la sola O.S. Filas;

Che, nelle prime settimane del mese di ottobre 2022, un lavoratore aderente alla O.S. Filas - Sig. Salvatore Della Vecchia, addiveniva ad un alterco con la RSA della Uiltrasporti sig. Ciro Menditto e che il Della Vecchia, screditando le OO.SS. Ricorrenti raccoglieva su di un foglio bianco delle adesioni, e approfittando della buona fede dei propri colleghi di lavoro pretendeva che gli stessi apponessero la loro firma su di un foglio in bianco senza fornire alcun chiarimento in merito;

Che, successivamente, il Della Vecchia rappresentava chiaramente al solo RSA UilTrasporti Ciro Menditto , che si trattava in realtà di un ordine impartito dalla convenuta per agevolare la Filas nella stipula dell'accordo di secondo livello;

Che, qualche giorno dopo, l'intera piattaforma apprendeva, con enorme stupore, della sottoscrizione di un accordo di secondo livello stipulato con la sola Filas;

Lamentava la condotta antisindacale posta in essere dalla convenuta riscontrabile non solo nella violazione di una specifica norma - obbligatoria - del contratto collettivo applicato (art. 2) ma anche nel danno di immagine provocato a seguito

del netto rifiuto di convocare tavoli separati con le ricorrenti OO.SS. screditando la forza, il ruolo e l'immagine e, ribadendo, in dispregio delle prerogative contrattuali; che la manifesta ostilità della convenuta nel non convocare tavoli separati assume natura di condotta antisindacale, non solo per i rilievi contrattuali innanzi rilevati, ma anche per la manifesta volontà di discredito posta in essere;

Tanto premesso chiedeva in via del tutto preliminare, di accertare e dichiarare antisindacale la condotta tenuta dalla società convenuta in violazione dell'art. 2 del CCNL Fise Assoambiente nonché in violazione dell'art. 7 della L 146/90; di disporre la cessazione della condotta antisindacale, annullando l'accordo di secondo livello sottoscritto in data 11.10.2022, e per l'effetto ordinare alla convenuta di pubblicare il decreto repressivo della condotta antisindacale secondo le norme di legge su uno o più quotidiani locali; di accertare e dichiarare antisindacale il comportamento della convenuta in merito alla mancata convocazione ed esclusione delle ricorrenti dalle trattative e di accertare il danno di immagine provocato e per l'effetto ordinare alla convenuta di pubblicare il decreto repressivo della condotta antisindacale secondo le norme di legge su uno o più quotidiani locali; infine di condannare la convenuta al pagamento delle spese e dei compensi professionali per l'attività processuale svolta.

Si costituiva la convenuta che resisteva al ricorso, chiedendo l'integrale rigetto della domanda proposta dal ricorrente ex art. 28 Stat. Lav. perché priva dei presupposti di legge in quanto inammissibile, improcedibile, irricevibile in assenza dei requisiti di attualità della condotta e/o per intervenuta decadenza

Istruita la causa, escussi i testi, discussa oralmente la causa in data 13.6.2023, con decreto ritualmente comunicato alle parti è stata disposta la trattazione con le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c.; il Tribunale, lette le note, decideva la causa con il deposito della presente sentenza.

Il ricorso è infondato e non può essere accolto.

La titolarità della contrattazione collettiva di secondo livello

Parte ricorrente ritiene che la società avrebbe prima invitato alle trattative e poi concluso l'accordo di secondo livello ivi impugnato con una sigla sindacale (FILAS) non legittimata, in quanto non firmataria del CCNL Fise Assoambiente.

Tale prospettazione si fonda sul contenuto dell'art. 2 lettera B del CCNL in questione.

Ritiene il Tribunale che tale assunto non è condivisibile.

Secondo consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione (v. tra le più recenti, Cass. nn. 16637 e 12885 del 2014; Cass. n. 21941 del 2012; Cassazione civile sez. lav., 21/10/2015, n.21430), ai fini della legittimazione a promuovere l'azione prevista dall'art. 28 dello Statuto dei lavoratori, per "associazioni sindacali nazionali" devono intendersi le associazioni che abbiano una struttura organizzativa

articolata a livello nazionale e che svolgano attività sindacale su tutto o su ampia parte del territorio nazionale, mentre non è necessaria la sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali (Cass. n. 6206 del 2012; Cass. n. 16787 del 2011; Cass. n. 13240 del 2009; Cass. SS.UU. n. 28269 del 2005) che rimane, comunque, un indice tipico - ma non l'unico - rilevante ai fini della individuazione del requisito della "nazionalità".

Osserva il Tribunale, inoltre, che la Suprema Corte ha anche statuito che il sindacato dotato di rappresentatività, ai sensi dell'art. 19 cit., quale risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 231 del 2013, è, dunque, anche quello che ha partecipato alle trattative del contratto (pur dopo, in ipotesi, non sottoscritto), purchè tale partecipazione abbia riguardato un contratto "normativo", ossia quello che regola in modo organico i rapporti di lavoro, almeno per un settore o un istituto importante della loro disciplina, anche in via integrativa, a livello aziendale di un contratto nazionale o provinciale già applicato nella stessa unità produttiva. L'estensione non può riguardare la sottoscrizione - o la partecipazione alle trattative - di un contratto solo "gestionale", come pure non è sufficiente "la mera adesione formale a un contratto negoziato da altri sindacati".

Osserva infine la Suprema Corte che la rappresentatività utile per l'acquisto dei diritti sindacali in azienda dipende dall'effettività dell'azione sindacale che si esprime nella stipula, o nella partecipazione alle trattative, di un contratto collettivo avente le suddette caratteristiche ed applicato nell'unità produttiva. In mancanza, allo stato della legislazione vigente, il sindacato non è legittimato alla costituzione della RSA, con conseguente esclusione dell'antisindacalità della condotta datoriale che neghi le prerogative sindacali a organismi aziendali promananti da associazioni prive della rappresentatività negoziale.

D'altra parte la Corte di Cassazione ha precisato che il riferimento nell'art. 19 dello Statuto dei lavoratori alle associazioni sindacali firmatarie di contratti collettivi riguarda le organizzazioni firmatarie di contratti collettivi normativi e non anche di contratti gestionali, che non rientrano nella previsione di cui all'art. 39 Cost. e non sono, per loro natura, atti a comprovare la rappresentatività richiesta dalla norma (Cass. n. 19275 del 2008; contra, Cass. sent. nn. 19271/2004 e 520/2008).

Dai principi sopra esposti ne consegue che va dato rilievo alla rappresentatività sostanziale del sindacato stipulante; tale elemento legittima la stipula dell'accordo di secondo livello, escludendo un comportamento illegittimo del datore di lavoro.

Dall'istruttoria espletata è emerso che la O.S. "Filas" aveva, prima della firma dell'accordo di secondo livello, tra l'estate e l'autunno 2022, raccolto le deleghe di oltre metà dei dipendenti della società convenuta; se ne desume la capacità dell'organizzazione sindacale di accreditarsi come interlocutrice stabile dell'imprenditore in grado di rappresentare un arco di interessi dei dipendenti ed incidendo sugli istituti che regolino i rapporti di lavoro.

Dunque, non è stato, sotto tale profilo, illegittimo il comportamento del datore di lavoro.

La mancata convocazione a tavoli separati e la stipula dell'accordo di secondo livello

Ulteriore condotta stigmatizzata come antisindacale dalle convenute è la mancata convocazione - seppure richiesta - di tavoli separati per la trattativa volta alla stipula dell'accordo di secondo livello.

Secondo la prospettazione attorea in passato l'azienda aveva sempre provveduto a convocare tavoli separati con le sigle firmatarie del CCNL, senza includere allo stesso tavolo le sigle non firmatarie dell'accordo di primo livello (CCNL).

Nell'anno 2022, invece, questa richiesta non veniva accolta, dal momento che l'azienda confermava le date degli incontri ai quali erano state invitate indistintamente tutte le sigle sindacali, comprese le non firmatarie dell'accordo di primo livello.

Le odierne ricorrenti, dunque, non presenziavano agli incontri, ritenendo che la FILAS non avrebbe potuto comunque stipulare l'accordo, sia perché non legittimata ex art. 2 CCNL, sia perché non rappresentativa, avendo solo 4 o 5 iscritti.

La società, tuttavia, ritiene superabile il dato normativo dell'art. 2 CCNL citato alla luce della giurisprudenza di legittimità e stipula l'accordo di secondo livello con la FILAS, la quale, nelle more, ha acquisito rappresentatività, raccogliendo oltre 60 deleghe su circa 100 lavoratori.

Osserva il Tribunale, dunque, che vanno vagliate due questioni: la prima è se i sindacati ivi ricorrenti avevano diritto ad essere convocati al tavolo separato; la seconda è se, in concreto, la mancata convocazione a tavoli separati e la stipula dell'accordo di secondo livello sono stati espressione di una condotta, seppure astrattamente legittima, volta nei fatti a danneggiare e limitare le prerogative sindacali degli istanti.

Tanto premesso, osserva il Tribunale che in linea di principio nell'attuale sistema normativo dell'attività sindacale non vige il principio della necessaria parità di trattamento tra le varie organizzazioni sindacali, per cui il datore di lavoro non ha l'obbligo assoluto di aprire le trattative per la stipula di contratti collettivi (nazionali o aziendali) con tutte le organizzazioni, con la conseguenza che, per integrare gli estremi della condotta antisindacale dello stesso, non è sufficiente l'esclusione di un sindacato dalle trattative suddette, ma occorre anche che risulti - per la peculiarità del caso di specie - un uso distorto da parte del medesimo datore di lavoro della sua libertà negoziale, produttiva di un'apprezzabile lesione della libertà sindacale dell'organizzazione esclusa (Tribunale Roma, 23/04/2015).

In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione (Cassazione civile sez. lav., 10/06/2013, n.14511) affermando che non sussiste, nel nostro ordinamento, un obbligo a carico del datore di lavoro di trattare e stipulare contratti collettivi con tutte le OO.SS. e rientra nell'autonomia negoziale da riconoscere alla parte datoriale la possibilità di sottoscrivere un nuovo contratto con OO.SS. anche diverse da quelle che hanno trattato e sottoscritto il precedente.

Dunque, nell'attuale sistema normativo dell'attività sindacale, non vige il principio della necessaria parità di trattamento tra le varie organizzazioni sindacali; il datore di lavoro non ha quindi l'obbligo assoluto neppure di aprire le trattative per la stipula di contratti collettivi con tutte le organizzazioni, potendosi configurare l'ipotesi di condotta antisindacale prevista dall'art. 28 st.lav. solo quando risulti un uso distorto da parte del datore medesimo della sua libertà negoziale, produttivo di un'apprezzabile lesione della libertà sindacale dall'organizzazione esclusa.

Applicando tali principi la giurisprudenza di merito ha altresì statuito che non costituisce condotta antisindacale ex art. 28 l. n. 300 del 1970 il comportamento di un'azienda che non accolga le istanze di alcuni sindacati rivolte alla attivazione di tavoli separati di discussione e negoziato: e ciò perché l'autonomia riservata alle singole rappresentanze sindacali aziendali nel contesto della disciplina di cui all'art. 19 l. n. 300 del 1970 (alla luce del referendum dell'11 giugno 1995) non comporta la possibilità di porsi in contrasto con le istanze di vertice delle rispettive associazioni, sì da obbligare la controparte datoriale a disattendere il contrario criterio di trattative formalmente manifestato dalle suddette associazioni. (Fattispecie relativa al rifiuto dell'azienda di incontrare separatamente dalle altre r.s.a. aziendali, così come richiesto espressamente da parte sindacale, le r.s.a. Fabi e Fisac Cgil al fine di esaminare, discutere e pervenire alla stipula di accordi sindacali aziendali, nei limiti di cui al contratto collettivo nazionale - Corte appello Firenze, 31/03/2001).

Alla luce delle coordinate ermeneutiche sopra esposte, osserva il Tribunale, che non vi è in capo alla società convenuta un dovere di convocare tavoli separati, anche se in passato aveva scelto di assecondare le istanze delle associazioni sindacali ivi ricorrenti.

Resta tuttavia da **valutare se in concreto** tale rifiuto di procedere alla convocazione dei tavoli separati sia stato artatamente posto in essere dalla società al fine di firmare l'accordo di secondo livello con la sola sigla FILAS, ritenuta dalle ricorrenti un sindacato "di comodo", alla mercè del datore.

Ritiene il Giudicante che dall'istruttoria espletata non sono emersi elementi tali da supportare la ricostruzione attorea.

Dalla complessa ed articolata istruttoria è emerso che le sigle sindacali ivi ricorrenti erano in trattativa con la società ma che non avevano raggiunto ancora una bozza di accordo e che la trattativa era in fase embrionale (testi Menditto e Guarino); che ritenevano loro diritto ottenere il tavolo separato e che forti anche del fatto che la FILAS aveva solo 4 o 5 iscritti, per far valere la propria posizione e peso, non si presentavano alla trattativa indetta sul tavolo congiunto (teste Guarino e teste Menditto).

È altresì emerso che la FILAS nell'arco del periodo tra l'estate e l'autunno 2022 acquisiva un gran numero di deleghe (il dato temporale è stato riferito dai testi in quanto non risultano le date nelle deleghe depositate in atti); è emerso altresì che per circa tre o quattro giorni consecutivi i rappresentanti FILAS spiegavano oralmente che se i lavoratori avessero firmato un foglio di raccolta-firme,

raggiungendo il 50% dei dipendenti, avrebbero ottenuto 3 euro di ticket (testi Menditto, Della Vecchia, Costanzo). Questo importo dei ticket effettivamente fu, poi, recepito nell'accordo di secondo livello firmato dalla FILAS nell'ottobre 2022. Ritiene il Tribunale che la circostanza secondo cui contestualmente alla raccolta delle firme sarebbe stata esposta una bozza dell'accordo di secondo livello in azienda non è stata confermata, dal momento che la riferiva solo il teste Caprarelli, peraltro spontaneamente ed in assenza di alcuna domanda del Tribunale; né ha rilievo quanto dichiarato in proposito dal teste Napolano, il quale ha dichiarato prima, sempre spontaneamente ed in assenza di alcuna domanda del Tribunale, che vi era stata l'affissione della bozza dell'accordo, poi che vi era stata un'assemblea alla quale avevano partecipato 50/60 persone, per poi riferire di essere a conoscenza di tali fatti non in via diretta ma in quanto riferiti dal padre Francesco Napolano; tali dichiarazioni, riferite *de relato* sono, dunque, irrilevanti.

I testi Menditto, Della Vecchia, Costanzo invece, a domanda del Tribunale, per conoscenza diretta hanno confermato che le firme furono raccolte dagli esponenti FILAS che sinteticamente spiegavano il contenuto dell'accordo (*"le firme, per chi vuole i 3 euro di ticket"* (teste Caprarelli), *"le firme le abbiamo prese prima di andare a firmare l'accordo; si non c'era l'accordo prima, lo spiegavamo oralmente.. dicevamo: se vuoi il buono pasto, firma!"* (teste Della Vecchia); *"il rappresentate del sindacato diceva a tutti i dipendenti, compreso me, << chi firma avrà 3 euro di ticket >>"* (teste Menditto).

Dunque, il sindacato FILAS in breve tempo raccoglie le deleghe; raccoglie, inoltre, delle firme esplicitando che si farà portavoce per ottenere i buoni -ticket per l'importo di 3 euro al giorno.

La tempistica ed i metodi, forse poco ortodossi, del sindacato, tuttavia non sono da soli sufficienti a fornire una prova, nemmeno indiziaria, dell'esistenza di un accordo con il datore di lavoro volto a danneggiare le sigle sindacali ivi ricorrenti.

Il "colpo di mano" del sindacato FILAS, in altre parole, non può integrare una condotta antisindacale, a meno che non vi sia la prova di aver agito quale *longa manus* del datore di lavoro, al fine di danneggiare la UIL e le altre sigle firmatarie dell'accordo di primo livello.

Tale prova, neppure in via indiziaria, è stata raggiunta all'esito dell'istruttoria espletata.

Ritiene la Suprema Corte che, ai fini della antisindacalità della condotta ex art. 28 della legge n. 300 del 1970 è sufficiente che il comportamento leda oggettivamente, ed anche solo potenzialmente, gli interessi collettivi di cui sono portatrici le organizzazioni sindacali, non essendo necessario uno specifico intento lesivo da parte del datore di lavoro. (Cass. 92/8610, che in base a tale principio ha confermato la sentenza che aveva ravvisato gli estremi della fattispecie vietata in relazione alla scelta datoriale dei dipendenti da porre in Cassa Integrazione Guadagni, con l'inclusione di quattro membri su cinque del sindacato ricorrente.). Approvando tale indirizzo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno quindi precisato che per integrare gli estremi della condotta antisindacale di cui all'art. 28 dello Statuto dei lavoratori, non è necessario (ma neppure sufficiente) uno specifico

intento lesivo da parte del datore di lavoro, e ciò ne' nel caso di condotte tipizzate perché consistenti nell'illegittimo diniego di prerogative sindacali (quali il diritto di assemblea, il diritto delle rappresentanze sindacali aziendali a locali idonei allo svolgimento delle loro funzioni, il diritto ai permessi sindacali), né nel caso di condotte non tipizzate ed in astratto lecite, ma in concreto oggettivamente idonee, nel risultato, a limitare la libertà sindacale, sicché ciò che il giudice deve accertare è l'obiettiva idoneità della condotta denunciata a produrre l'effetto che la disposizione citata intende impedire, ossia la lesione della libertà sindacale e del diritto di sciopero (Cass. S.U. 97/5295; v. anche successivamente Cass. 98/10324; e, più di recente, Cass. 2003/1684).

Dunque, nel caso in esame il Giudice non ha rilevato una obiettiva idoneità della condotta posta in essere dal datore e ivi denunciata a produrre l'effetto che la disposizione citata intende impedire, ossia la lesione della libertà sindacale, nella misura in cui il datore di lavoro non era tenuto alla convocazione dei tavoli separati né è emerso dall'istruttoria che tale diniego sia stato preordinato a favorire l'acquisizione di potere sindacale in capo alla FILAS e ai danni delle sigle sindacali ricorrenti.

Né questo Tribunale può entrare nel merito dell'accordo raggiunto dalla FILAS, ritenerlo meno vantaggioso dell'ipotetico accordo proposto dalla IUL e procedere al suo annullamento, perché questo Giudice può essere arbitro nelle questioni tra datore di lavoro e sindacato leso nell'esercizio delle sue prerogative, ma non anche nelle *querelle* tra sindacati né, tantomeno, nelle scelte dei lavoratori stessi, di cambiare sigla sindacale (i testi hanno riferito di non essere stati costretti a firmare, ma di aver aderito liberamente, per raggiungere il vantaggio economico dato dall'ottenimento dei 3 euro di ticket).

Quindi la sola circostanza che il datore non abbia convocato i tavoli separati e abbia stipulato l'accordo con la FILAS, sindacato emergente, che al momento della stipula aveva raccolto il consenso dei lavoratori iscritti, pari ad oltre il 50% dei dipendenti (seppure con uno slogan dalla presa immediata sui dipendenti “ se firmi, avrai 3 euro di ticket”) non può esser ritenuta comportamento sanzionabile ai sensi dell'art. 28 dello Statuto dei lavoratori, occorrendo a tal fine che per le particolari circostanze del caso la condotta si connoti ulteriormente.

Si riportano, per completezza e comodità nella consultazione, le dichiarazioni rese dai testi escussi, dei quali si è dato atto in parte motiva.

Il teste **CIRO MENDITTO** ha dichiarato:

“ADR riconosco il documento n. 8 che mi viene esibito. Faccio presente che mi furono esibite esclusivamente la seconda e terza pagina e dunque soltanto le griglie con i nomi accanto ai quali potevano essere apposte le firme. Il documento mi fu esibito dal rappresentante della FILAS, il sig. Sgravo Giovanni, il quale mi disse che il verbale di Il livello “usciva” dopo una settimana.

***ADR il rappresentante del sindacato diceva a tutti i dipendenti, compreso me, «chi firma avrà 3 euro di tickets».** Io gli chiesi spiegazioni, cioè di farmi vedere l'accordo che avrei dovuto firmare e lui mi rispose che l'accordo “usciva” la settimana prossima, nel senso che sarebbe stato affisso in bacheca la settimana successiva. A questo punto io non lo firmai.*

ADR spontaneamente voglio dire che vedo che accanto al nome di Cangiano Salvatore vi è apposta una firma. Tuttavia, so per certo, perché lavoro da venti anni con Cangiano e in questa società, che Cangiano Salvatore è analfabeta e non sa firmare. Non capisco come possa aver apposto questa firma.

ADR io sono un RSA da venti anni per la sigla UILTRASPORTI

ADR riconosco, inoltre, a domanda del tribunale sollecitata dal difensore una serie di firme di iscritti al nostro sindacato. In particolare: Arzillo; Brunitto; Briciola; Capasso; Carratò; D'Amore Francesco; D'Amore Giosuè; De Chiara; Del Piano; Della Vecchia; Lembo; Lisbona; Marino; Mastrangelo; Mione; Palmieri; Della Vecchia Salvatore; Dello Margio; Di Virgilio; Fabozzo Francesco; Fabozzo Gennaro; Gallucci; Di Bello; Russo; Sagliocca e Turco. So poi che queste persone non sono più iscritte alla UIL, a distanza di pochissimo tempo, hanno anche dato delega e si sono iscritte alla FILAS.

ADR sì, dopo aver firmato questo referendum, queste persone sono passate alla FILAS firmando le deleghe in tempi brevissimi.

ADR Napoletano, segretario della FILAS, diceva che solo la FILAS poteva portare il beneficio dei 3 euro perché era il sindacato più vicino alla società.

ADR io non firmai perché mi avrebbero fatto firmare un documento sostanzialmente in bianco perché non ero consapevole dell'accordo al quale stavo aderendo. Poi quando uscì l'accordo, alcuni non ne furono contenti. Ci fu malcontento ma sono rimasti tutti con la FILAS perché, che io sappia, la delega prevedeva il pagamento per un intero anno di adesione al sindacato.

ADR a domanda del tribunale, sollecitata dal difensore, se la società abbia impedito la partecipazione alla trattativa rispondo che la UIL aveva chiesto due tavoli separati: uno con le sigle principale CISL, UIL e FIADEL, e non anche con la FILAS perché era un sindacato a nostro parere poco rappresentativo.

ADR non abbiamo avuto però un appuntamento con tavolo separato. Dunque, non ci presentammo al tavolo unico.

ADR ci sono stati vari incontri telematici ai quali la mia sigla, che io sappia, ha partecipato.

ADR non so se anche il nostro contratto prevede il pagamento annuale. Sì, anche io, come tutti i dipendenti, percepiamo il ticket così come predisposto nell'accordo di II livello.

ADR no, non ho visto qualcuno obbligato a firmare l'accordo. Ai dipendenti dicevano "chi firma qua", riferendomi al documento n 8, "Se raggiungiamo il quorum del 51 % avremo 3 euro di ticket".

L'avv. Fasciano si oppone alla escussione del teste Spanò Franco in quanto fa notare che lo stesso è il segretario generale della UILTRASPORTI e ha sottoscritto la procura alle liti all'avv. Petrillo. L'avv. Petrillo chiede che venga sentito in qualità di parte e si procede al libero interrogatorio.

Il giudice procede al libero interrogatorio.

Il teste **Spanò Franco** ha dichiarato:

"ADR sì, fummo invitati al tavolo per la trattativa. Tuttavia, abbiamo chiesto che fossero convocate le parti stipulati in linea con l'art. 2.

ADR la nostra richiesta di avere un tavolo separato non fu accolta.

ADR non ci presentammo all'incontro fissato anche con la FILAS perché tenevamo ferma la nostra posizione di aver il diritto di trattare separatamente il CCNL

ADR vorrei fare una premessa doverosa e dichiaro che:

ADR quando la FILAS raccolse le firme della famosa assemblea di settembre 2022, io non ero presente. La circostanza mi fu riferita dai miei rappresentanti i quali mi dissero che l'accordo non era ancora stato predisposto e non vi era neanche una bozza. Poi abbiamo saputo che l'accordo "uscì" a metà ottobre.

Dunque, fu raggiunto successivamente a questa assemblea.

ADR noi prima del settembre 22 avevamo raggiunto circa 55/56 iscritti.

ADR negli anni precedenti era di prassi che se la mia sigla faceva una richiesta di incontro, veniva convocata ADR preciso che se facevo una richiesta di incontro, venivo poi convocato.

ADR sì, in passato con le organizzazioni sindacali autonome, come la FILAS, non ci siamo mai seduti ad un tavolo di trattativa. In questa occasione, invece, non ci fu un trattamento simile ma convocato un unico tavolo, e dunque un unico incontro, al quale avrebbe partecipato anche la FILAS.

ADR sì, noi fummo invitati a questo incontro, al quale poi partecipò la FILAS, ma avevamo insistentemente chiesto che volevamo essere convocati soltanto con le parti stipulanti il CCNL. Sì, volevamo un tavolo separato. Questa richiesta non fu accolta con delle risposte che io reputai anche ambigue.

ADR voglio anche precisare spontaneamente che un'altra circostanza che mi sembrava molto strana era la mancata convocazione di un'altra sigla sindacale autonoma che si chiama FLAICA-CUB che era una sigla sicuramente più rappresentativa della FILAS. Dico che era una circostanza strana perché aveva senso o

convocare le 4 sigle firmatarie del CCNL oppure tutte le sigle sia firmatarie sia autonome, tra le quali vi era la FLAICA-CUB di certo, a mio parere, più rappresentativa.

ADR all'epoca della prima convocazione aveva più iscritti la FLAICA-CUB rispetto alla FILAS.

ADR il CCNL prevede che l'iscrizione al sindacato è annuale. Voglio inoltre aggiungere sempre spontaneamente che l'azienda non ha, come di solito accade, comunicato le disdette degli aderenti al sindacato UIL nel momento in cui sono passati al sindacato FILAS.

ADR si ricordo la mia presenza al passaggio di cantiere a cui fa riferimento il difensore della TEKRA con i documenti allegati al n. 1 e preciso che solo nell'occasione dei passaggi di cantiere la UIL presiede come firmatari anche con le associazioni autonome. E l'unico caso.

ADR a domanda sollecitata dal difensore di parte convenuta se gli risulta che è prassi nazionale e regionale che le sigle firmatarie si siedano al tavolo anche con le sigle autonome, e con la FILAS in particolare, rispondo: non mi risulta la circostanza e che io posso rispondere esclusivamente per quella che è la mia competenza.

ADR ricordo che all'epoca della convocazione la FILAS aveva 5 o 6 iscritti. Dico questo perché ne avevo contezza tramite i miei rappresentanti.

ADR io nello specifico feci la richiesta di convocazione per l'argomento oggetto dell'accordo più o meno, se non ricordo male, a febbraio. Se non addirittura prima. Non ebbi risposta se non con una convocazione unica di tutte le sigle sindacali a maggio.

ADR preciso che ci fu sia la richiesta di convocazione solo da parte della UIL e successivamente un'altra a firma delle sole sigle stipulanti il CCNL. Vi fu direttamente come risposta a maggio con tutte le sigle sindacali firmatarie nonché con la firma autonoma sindacale FILAS, non fu convocata altra sigla autonoma storicamente presente sul cantiere FLAICA CUB.

ADR Sì, abbiamo chiesto la convocazione di tavoli separati, così come previsto dall'art. 2 CCNL, ma non ci hanno convocato. Ricevammo, come ho già detto, delle risposte vaghe ma di fatto non fu fissato un incontro solo per le firmatarie e non fu convocato un tavolo separato. Ciò sia formalmente che informalmente, cioè con comunicazioni telefoniche”.

Il teste **Corda Gaetano** ha dichiarato:

“ADR riconosco le pagine del documento n 8 che mi viene esibito. Portarono questo foglio Giovanni Sgravo e Giuseppe Caprarelli, rappresentanti filas. Non ricordo il giorno preciso in cui ci fu esibito ma ci dissero che se riuscivamo a raggiungere la maggioranza avremmo ottenuto 3 euro di ticket. Dunque, se riuscivamo ad ottenere la maggioranza delle firme su questo foglio

ADR io non firmai perché questo foglio non rappresentava nulla. Non c'era riferimento all'accordo né l'accordo era visibile in bacheca.

ADR non so quando è stato stipulato l'accordo.

ADR non tutti i colleghi che vedo firmatari hanno firmato davanti a me.

ADR sì, vedo dei nomi di firmatari che erano iscritti alla UIL, tra cui: Carratò; Costanzo Angelo. Degli altri non saprei dire, non li ricordo a memoria.

ADR Non saprei dire se hanno cambiato sindacato o sono ancora iscritti alla UIL.

ADR no, non ero presente all'assemblea del 24 settembre 22, che io ricordi, non ci fu nessuna assemblea in quel periodo. Se vi è stata, non vi ho partecipato.

ADR sì, sono stato presente in occasione del passaggio di cantiere nell'ottobre 2020, al subentro della TEKRA”.

Si è proceduto nuovamente all'interrogatorio libero del segretario **FRANCO SPANO'**, per avere dei chiarimenti, il quale ha dichiarato:

“adr sul perché i sindacati non si sono seduti al tavolo congiunto all'esito del quale si firmò l'accordo di secondo livello rispondo che: come firmatari e aventi la maggioranza degli iscritti chiedevamo un tavolo separato; non avevo contezza che la FILAS avesse 50 iscritti; ero certo che la FILAS non avrebbe potuto comunque stipulare alcunché in quell'incontro perché il CCNL non lo indicava tra i soggetti legittimati; l'accordo così come stipulato è peggiorativo rispetto al CCNL e per tale motivo non lo avrei mai firmato così come poi è stato approvato; il referendum è stato firmato solo con la promessa di un buono pasto e non c'era una bozza di accordo per il quale sono state raccolte le firme, non c'era niente; dopo la firma dell'accordo so che la FLACA-CUB ha raccolto 65 disdette per revocare l'accordo di secondo livello”.

L'avv.to Fasciano fa presente che quanto dichiarato dalla controparte non corrisponde al vero per le seguenti ragioni: la UIL e le altre ricorrenti si sono sedute al tavolo con la FILAS per altri accordi e per i verbali di passaggio di cantiere; non è in discussione il potere rappresentativo della UIL, pertanto è irrilevante il

discorso delle deleghe; c'è una PEC del 3.6.22 conferma la disponibilità all'incontro; se la Filas ha 41 deleghe su 114 unità dimostra che le deleghe non limitano le trattative, è la UIL che si è rifiutato.

La consistenza numerica delle deleghe è ininfluente perché la questione delle deleghe non c'entra, non sono necessarie le deleghe per sottoscrivere l'accordo. La UIL ha fatto un errore a non sedersi al tavolo ma la responsabilità non è del datore, vi è stato un referendum. Non è vero infine che è in deroga al CCNL, perché i ticket sono una retribuzione aggiuntiva; nessun lavoratore ne ha chiesto peraltro la disapplicazione.

Il teste **DELLA VECCHIA SALVATORE**, ha dichiarato:

“adr.: prima ero iscritto per parecchi anni alla UIL, poi da 6/7 mesi, circa non mi ricordo, mi sono iscritto alla FILAS. Adr: questo cambiamento di sindacato era nell'aria perché non ero soddisfatto della UIL, per una questione di una assunzione di un parente di Ciro Menditto, il fratello, insieme al sindacalista Spanò. Facendo riunioni con Spanò per farlo dimettere. La FILAS portò la proposta per avere 5 euro di buono pasto; visto che la TECKA aveva convocato tutti i sindacati e che solo la FILAS si era presentata, ma la FILAS non aveva la maggioranza; poi vengono a dire che sono false e che sono nulle; non siamo andati casa per casa a prendere le firme; mi viene esibita la griglia con le firme doc. 8. Abbiamo fatto tre o quattro riunioni. Poi abbiamo perso gli iscritti ma al momento delle firme, hanno firmato tutti e confermo il documento n. 8 a cui mi riferisco. Il sindacato FILAS, noi come sindacato FILAS, abbiamo perso degli iscritti, dopo la firma del contratto di secondo livello, saranno stati 13/14, ma non sono tornati alla UIL ma sono andati ad un altro sindacato.

Le firme del documento n. 8 sono state prese in una serie di giorni consecutivi, presso l'azienda, nel cantiere, in giorni ordinari di lavoro, non fuori dal cantiere; ad alcune di queste firme io ero presente; il foglio girava così come lo vediamo, senza allegati; noi del sindacato Filas dicevamo che se uno superava i due giorni di malattia durante il mese, prendeva solo l'euro di contratto e non le tre euro e tutti quelli che fanno di malattia non li prende nessuno; potete verificare se quelli che devono entrare a testimoniare se prendono i quattro euro di ticket. Abbiamo spiegato tutti gli accordi legati alla firma di questo foglio che mi viene esibito (doc. n. 8); si spiegavamo anche il ticket; parlo al plurale come noi lavoratori; se mi danno i soldi io ci vado al sindacato, per interesse.

Preciso che quelli che si sono poi cancellati lo hanno fatto secondo me perché non raggiungendo il numero minimo presenze mensili previsti dall'accordo comunque non prendevano i buoni pasto.

Si le firme le abbiamo prese prima di andare a firmare l'accordo; si non c'era l'accordo prima, lo spiegavamo oralmente; stiamo parlando di un premio da dare agli operai e se perdiamo dobbiamo anche restituire i buoni pasto, così gira la voce. Non abbiamo messo la pistola in testa a nessuno, dicevamo: «se vuoi il buono pasto, firma!» e molti hanno firmato; e sfido a chiunque a non firmare, erano soldi per i lavoratori.

Il teste chiamato a chiarimenti risponde che io per primo consigliavo a Spanò e chiedevo di avere con la UIL e la società convenuta un tavolo separato; poi vedendo che tutti gli operai si scagliavano contro di noi, nel senso che tutti gli operai erano d'accordo a firmare con la FILAS, ci siamo accodati pure noi, cioè siamo passati alla FILAS; gli sbagli si pagano quando si fanno. Quando passammo io e Caprarelli alla FILAS, già aveva 20/30 iscritti; si la FILAS aveva un progetto serio, cioè ottenere i buoni pasti”.

Il teste **CAPRARELLI GIUSEPPE**, ha dichiarato:

“adr.: sono iscritto alla FILAS da luglio/agosto 2022;

ricosco il documento n. 8 che mi viene esibito; fu firmato di mattina, in azienda, io ho assistito alla firma di tutti i lavoratori; per raccogliere le firme che vedo nel do. 8 ci hanno messo due o tre giorni; sempre di mattina ed in orario di lavoro; no, non di sera; mi spiego questo foglio è stato nel cantiere per tre o quattro giorni, quando i dipendenti si ritiravano e tornavano al cantiere, in attesa che si faceva l'orario di fine di lavoro, si procedeva alla firma di questo foglio, preciso che questo era un referendum, chi è che non avrebbe firmato per avere questi soldi.

Accanto a questi due fogli per le firme ci stava anche la bozza dell'accordo, che era di circa sei o sette pagine, e stava accanto a questi due fogli con le firme; dunque i lavoratori autonomamente leggevano la bozza e firmavano; se qualcuno non capiva si spiegava che si stava facendo l'accordo per 3 euro al giorno per i ticket, se venivano a lavorare per 26 giorni al mese. Si pure io ho firmato questo foglio; credo che questo foglio è girato tra giugno e luglio, era l'estate 2022; prima di firmare si è fatta la bozza, poi si è firmato. Questi due fogli delle firme (doc. 8) e la bozza stavano attaccati con lo scotch sulla bacheca dell'azienda, accanto al marcatempo, anzi mi piego meglio, accanto alla parete vi era il marcatempo e una parete accanto al marcatempo; la bozza e i fogli delle firme stavano attaccati al muro con lo scotch.

Non mi risulta che la FILAS avesse avuto degli incontri con l'azienda prima del giugno/luglio 2022;

Prima della FILAS ero iscritto alla UIL, sono passato alla Filas tra giugno e luglio 2022; pensai di cambiare perché se la UIL faceva sempre trattative e trattative senza portare al risultato e se invece la FILAS mi dava la possibilità di avere un buono pasto io passo dall'altra parte.

Alla domanda sul perché pensavo che la FILAS, a differenza della UIL, avrebbe potuto ottenere il buono pasto, rispondo che mi dava più fiducia; dagli incontri fatti nel cantiere mi infondeva più fiducia.

Sì, il 13 giugno 2022 mi sono fatto eleggere RSA della UIL trasporti; poi mi sono fatto eleggere, e ho visto che non c'era più fiducia e ho detto "vabbè"

Il giorno in cui fui eletto RSA della UIL Trasporti era stata indetta una assemblea, si era durante questa assemblea; in quella sede c'era parecchia gente, c'erano tanti iscritti, io fui eletto con la maggioranza dei voti, se erano 30 o 50 non saprei dirlo; poi ho cambiato sindacato perché mi chiedevano i ticket e non potevo raccontare la richiesta.

L'azienda li convocava ma la UIL non si presentava agli incontri;

adr.: si nelle assemblee e anche durante l'assemblea del 13 giugno 2022 in cui io fui eletto la UIL parlava della necessità di ottenere i buoni pasto; adr.: si parlava di ticket dell'importo di 4 o 5 euro, non mi ricordo bene. ADR.: il buono pasto ottenuto dalla FILAS in accordo è pari a 3 euro al quale si aggiunge 1 euro al giorno che già avevamo ottenuto nel passaggio di cantiere nel 2021 mi pare;

adr.: mi feci eleggere RSA il 13 giugno 2022 perché i lavoratori avevano fiducia in me.

ADR.: si cambia sindacato perché la UIL non si sedeva mai al tavolo delle trattative.

ADR.: alla domanda se ho mai chiesto a Spanò di non sedersi al tavolo con la FILAS rispondo che non mi ricordo;

adr.: nel periodo in cui io ero RSA Ultrasporti la FILAS aveva ancora pochi iscritti, non saprei dire quanti, ma pochi, non so il numero preciso, forse 4 o 5.

ADR.: mi viene esibito il documento n. 12 della produzione attorea; la lettera avente ad oggetto il riconoscimento degli scatti di anzianità, a seguito dell'incontro tenuto dalla UIL con la società in data 3.5.2021 mi viene esibita; adr.: no, non ricordo la circostanza di cui alla lettera esibita perché non me ne occupavo; no, non ricorso che dal cedolino di maggio 2021 fu computato uno scatto di anzianità".

L'avv.to Petrillo chiede un confronto tra i testi escussi e lo Spanò.

*Il teste **COSTANZO ANGELO**, ha dichiarato:*

"adr.:Io sono stato iscritto alla UIL, prima ancora alla CGL; non sono stato mai iscritto alla FILAS;

adr.: ricordo che il foglio che mi viene esibito (doc. 8) fu firmato in cantiere, veniva detto che avrebbero dato 3 euro al giorno;

adr.: veniva esibito per la firma solo questo foglio, senza allegati; quando hanno portato questo foglio e a chiedere tutti gli operai di firmare non c'era nessun altro documento, poi circa 10 giorni dopo fu esposto un accordo, l'accordo di secondo livello sui buoni pasto; dopo risultò che questa firma era per l'accordo di secondo livello;

adr.: le firme furono raccolte in più giornate, sì, il foglio "girò" per più giorni; sì, io l'ho visto sempre nell'orario di lavoro, all'orario che si rientrava in cantiere prima della fine della giornata lavorativa; io poi andavo via, non saprei dire altro; no, le firme furono raccolte per quello che io so, in giorni lavorativi ordinari e non all'esito di alcuna assemblea; posso riferire questo per quello che ho visto e per quando sono venuti da me; non so se poi hanno fatto un'assemblea alla quale non sono stato invitato; no, che io mi ricordi in quei giorni in cui furono raccolte le firme non ci fu un'assemblea, ma se vi è stata in un momento in cui io ero fuori per lavoro e non ne sono venuto a conoscenza questo non lo so; sì, io faccio l'autista. L'orario di fine lavoro per il mio turno è alle 11,20 del mattino; ci sono vari turni in azienda. Io posso riferire sul mio turno, quando ero presente.

ADR.: quando mi proposero di firmare questo foglio, già vi erano apposte delle firme, non saprei dire quante; mi dissero che stavano raccogliendo delle firme come una petizione, un referendum che se raggiungevamo il massimo, il 50%, la ditta ci avrebbe dato 3 euro; voglio precisare che io l'ho qualificata come petizione o referendum a parole mie per spiegarmi, ma chi chiedeva le firme non la chiamava così, dicevano solo "bisogna mettere la firma per avere i tre euro". La cosa era : le firme per chi vuole i 3 euro, così si diceva in azienda.

Poi la ditta, comunque, ce li ha dati i tre euro dopo la firma dell'accordo di secondo livello; se tutto il mese raggiunge le presenze anche io ricevo i 3 euro, come tutti.

ADR.: noi UIL come sindacato firmatario del CCNL abbiamo tentato in tutti i modi di avere l'accordo di secondo livello, non so dirle come mai

ADR.: la filas diceva che avrebbe ottenuto il risultato e, miracolo, ci è riuscita.

Adr.: alla domanda come fece la FILAS a promettere tale risultato rispondo che dicevano che loro erano più bravi e avrebbero ottenuto il risultato. adr.: a me hanno detto questo, se poi ad altri hanno detto altre cose non lo posso sapere;

adr.: fino a maggio 2022 intercorrevano trattative anche con la UIL, la UIL sino al maggio 2022 si sedeva alle trattative con la CGL, CISL e FIADEL, sulla base delle richieste di incontro; poi in seguito, quando si chiese un tavolo per il contratto di secondo livello, veniva sempre inserita la FILAS come sindacato autonomo negli incontri, ma la UIL chiedeva un tavolo separato senza la FILAS, con tutti i sindacati nazionali stipulanti il CCNL ma senza la FILAS; questo perché i sindacati firmatari di CCNL ritenevano opportuno non sedersi con sindacato non firmatari, come la FILAS; adr.: il discorso non era contro la FILAS, ma con l'opportunità di sedersi in un tavolo separato con i sindacati firmatari del CCNL. Si fino al maggio 2022 erano stati concessi incontri con tavoli separati con solo i sindacati firmatari del CCNL.

adr.: i confederati chiedevano incontri con la TECKA; tutte e 4 le sigle firmatarie, la TECKA mandava l'invito con le sigle firmatarie, più la FILAS, i confederati chiedevano un tavolo separat, la TECKA invitava anche la FILAS e così i firmatari non si sono più seduti ai tavoli; l'oponione mia è che non ci siamo più seduti al tavolo perché l'azienda mostrava di non avere considerazione delle sigle firmatarie;

adr.: non ho mai sentito che la FILAS paventasse maggiore capacità contrattuale per vicinanza con l'azienda datrice di lavoro.

Adr.: la FILAS all'inizio ne aveva pochi, sino al maggio/giugno 2022 aveva 5, 6 massimo 7 iscritti.

Adr: il segretario della FILAS è Franco Napoletano.

Adr.: nel verbale di passaggio di cantiere invece erano presenti tutti i sindacati, ma, che io sappia, non la FILAS; dico però che siccome era in video conferenza se la FILAS era collegata non lo posso sapere.

Adr.: quando io sono passato dalla CGL alla UIL, il sindacato comunicò alla ditta questo cambio di sindacato; non so se la società ha poi comunicato la circostanza; io comunicai in prima persona alla CGL questa mia decisione di passare alla UIL.

Adr.: gli iscritti della Filas sono aumentati nel periodo estivo o dopo il periodo estivo ma non so dire altro perché non ho seguito questa cosa”.

Il teste CHRISTIAN NAPOLITANO, ha dichiarato:

“adr.: sono il coordinatore provinciale dell'organizzazione sindacale filas e sono punto di riferimento per i comuni della provincia di Caserta. In sostanza seguo le vicende che riguardano gli operatori ecologici della provincia di Caserta per conto del sindacato. Sono conoscenza, in quanto ho partecipato alle trattative, dell'accordo di secondo livello firmato dalla filas nell'ottobre 2022. Non è stato facile raggiungere questo accordo perché l'azienda convocava tutte le sigle presenti sul cantiere e a detti incontri presenziavamo solo noi rappresentanti della filas. A questi incontri ai quali presenziavamo solo noi l'azienda ci diceva che non potevamo procedere alla firma di un accordo che non poteva ricevere proposte dalla nostra sigla sindacale perché mancava la presenza delle altre sigle sindacali cioè UIL, CIGL, CISL e FIADEL. L'azienda diceva che era necessario giungere alla firma di un accordo con l'ausilio e la partecipazione di tutte le sigle. Per tale motivo ha rimandato questi incontri per più di una volta fissando un ulteriore incontro ed invitando le sigle non presenti. All'incontro successivo, nuovamente, eravamo presenti solo i rappresentanti della filas e nuovamente la società in assenza delle altre sigle ha dovuto rimandare l'incontro. Aggiungo spontaneamente un ulteriore aspetto per me molto rilevante e chiedo di poter utilizzare in aiuto alla memoria il documento verbale di incontro del 12.07.2022 dal quale si evince che la filas ha diritto a contrattare in forza di tre sentenze a suo favore in ordine alla titolarità dei diritti di cui al titolo terzo dello statuto dei lavoratori. Voglio dire che questa è la posizione che in qualità di sindacato abbiamo espresso alla tekra nel momento in cui al terzo incontro ha ritenuto di non poter firmare alcun accordo con noi e dunque noi invece sottolineiamo e lo verbalizziamo in questo documento che a nostro parere avevamo tale potere a contrattare anche in virtù di queste tre sentenze a nostro favore. In quest'incontro del 12 luglio la tekra propose un accordo per i buoni pasto di 2 euro più 1 già previsto dal nostro contratto collettivo ma noi lo ritenemmo inadeguato e le RSA di cantiere abbandonarono tale incontro. A domanda del tribunale su come mai riferisco di una trattativa avendo invece pocanzi affermato che la società non contrattava in assenza delle altre sigle rispondo che la società non era disposta a firmare l'accordo ma parlammo degli importi. Alla proposta dell'azienda i nostri RSA abbandonarono la conversazione disconnettendosi dal canale teams dedicato ritenendo la proposta dell'azienda 2 euro più 1 da contratto inadeguata. In aiuto alla memoria mi avvalgo del verbale del 21 luglio 2022. L'avvocato Petrillo a questo punto si oppone all'introduzione del documenti dei quali il teste si avvale in aiuto alla memoria in quanto non ritualmente

depositati dal resistente né unitamente alla comparsa né alle precedenti udienze, sottolineando inoltre l'aspetto cronologico datate luglio 2022. Non so dire se le altre sigle stessero procedendo ad una contrattazione anche loro per i buoni pasti, non ricordo se ci fosse una contrattazione per 5 euro. Spontaneamente voglio riferire che ricordo perfettamente che i componenti delle altre segreterie sentirsi sfiduciati. I lavoratori ci dicevano di avere dei disagi che le altre sigle sindacali andavano in azienda per ottenere qualcosa che potesse ristorarli ma non so quale tipo di richiesta facessero questi sindacati per ottenere tale ristoro. Spontaneamente voglio precisare che è da qui che è partita la sfiducia totale nei confronti di queste persone perché non rispondevano al telefono mentre da parte mia c'era sempre disponibilità. Non so se il ristoro che le altre sigle cercavano di ottenere dall'azienda fosse il ticket del pasto. Noi chiedemmo all'azienda 5 euro. Nell'aprile 2022 avevamo circa 30 iscritti anche se non posso essere preciso con il numero perché avevamo tanti iscritti in vari comuni, precisamente 76 su 104 comuni nella provincia di Caserta. Non riesco ad essere più preciso. Io sono stato nominato coordinatore nel gennaio 2022 e all'epoca il sindacato aveva 7/8 iscritti. La mia disponibilità e il mio lavoro hanno fatto sì che altri lavoratori abbiano posto fiducia in me e di questi non posso farmene una colpa. Abbiamo poi chiuso l'accordo per 3 euro oltre l'euro già previsto da contratto e questo per me è stato un grande risultato. A domanda del tribunale se mi è stato riferito dai lavoratori che avrebbero potuto ottenere 5 euro in luogo di 3 dalle trattative con le altre sigle io rispondo che a queste voci non do rilevanza. D'altra parte spontaneamente voglio riferire che avendo indetto un referendum affiggendo accanto a marca tempo una ipotesi di accordo con il foglio firma, mi sento tranquillo. Mi recai personalmente per spiegare il contenuto dell'accordo che avremmo firmato ai lavoratori, era prima dell'estate e lo dico perché faceva molto caldo, era sul cantiere in orario di lavoro nel corso di un'assemblea convocata proprio per tale attività. Era una mattina tra le 8 e le 12, non ricordo bene a che ora, il piazzale era pieno di gente, c'erano circa 50/60 persone. La convocazione ai lavoratori fu gestita dagli RSA, non so bene le modalità. Sul posto c'era mio padre, Francesco Napolitano in qualità di segretario generale della Filas che con me spiegò i termini degli accordi ai lavoratori. All'esito di quest'assemblea iniziammo a raccogliere delle firme e poi lasciammo i fogli per firmare vicino al marca tempo, circa 2/3 giorni. Durante l'incontro spiegammo ai lavoratori che ci fosse la possibilità di percepire questo ticket giornaliero legato all'assiduità lavorativa e più con precisione su 26 giorni lavorativi si dovevano ottenere almeno 23 giorni lavorativi, pena la decadenza. Questo era buono per i lavoratori perché chi aveva meno assenze per malattia avrebbe ottenuto il ticket ed era anche uno sprono per chi si assentava molto per malattia. Credo che abbiamo raggiunto l'accordo grazie alle firme raccolte al referendum consultivo di cui stavo riferendo, quindi firmammo l'accordo perché avevamo una rappresentatività del circa 85% del cantiere, avevamo ottenuto 67 firme su 114 operai, dipendenti sulla piattaforma. Spontaneamente voglio riferire che non è colpa della Filas se abbiamo iniziato a fare attività sindacale e abbiamo raggiunto tale accordo. Non capisco la questione di rappresentatività posta dalle altre sigle perché qui con me ho un verbale di passaggio di cantiere del comune di Alvignano dove la Filas siede con la CIGL per un verbale di passaggio di cantiere. Allo stesso modo nel verbale di passaggio di cantiere del comune di San Cipriano di Aversa la Filas era firmataria con la sigla Fiadel ed esibisco tale verbale sulla piattaforma di Alvignano che avevo qui con me in aiuto alla memoria. In questo caso a domanda del tribunale rispondo che sono verbali di passaggio di cantiere dove la società coinvolta non è quella convenuta ma altre imprese. Io a mezzo della mia segretaria comunicai alla Tekra di aver raccolto questo gran numero di firme e chiedemmo la convocazione. Le firme sono state raccolte prima dell'estate e io a settembre ho fatto richiesta alla Tekra di un incontro. Preciso che non ricordo bene le date ma doveva essere dopo l'estate perché ad agosto non abbiamo fatto nessuna attività. A questo punto poi la società ha mandato email di convocazione per stilare contrattazione decentrata di secondo livello. Tra settembre e ottobre non ricordo di preciso ci siamo incontrati, vi erano solo la Filas e la Tekra. L'accordo era già stato impostato dall'azienda e in quella sede l'abbiamo rivisto e rivalutato in qualche dettaglio. Nell'accordo l'azienda aveva indicato 24 giorni di presenza al mese per ottenere buono pasto mentre noi in quella sede ne chiedemmo 23. Chiedo tuttavia di leggere l'accordo che ho con me perché gestendo vari cantieri ho difficoltà a ricordare tutto con precisione. Discutemmo anche della questione che riguarda eventuali sinistri in cantiere, per il resto andava bene e quindi firmammo l'accordo in quella sede. A domanda del tribunale su quando avessero deciso con la società l'importo del buono pasto, rispondo che dopo l'incontro del 12 luglio di cui ho riferito prima quando gli RSA abbandonarono la riunione via teams, contattammo a distanza di una settimana la società, la contattai sempre via email chiedendo di riprendere le trattative. All'esito di questo contatto facemmo un ulteriore incontro con la società sempre al quale presenziò solo la Filas ma non so dire se fossero state invitate anche le altre sigle. Fummo riconvocati prima dell'estate, anzi pensandoci bene deve essere prima dell'estate perché dopo l'estate abbiamo concluso il contratto. A domanda del

tribunale se quest'incontro sia stato fatto prima o dopo il referendum rispondo prima perché "non posso dire ai lavoratori cosa firmeranno se prima non sento l'azienda". Prima abbiamo incontrato il datore e poi abbiamo fatto il referendum. A domanda del tribunale su come sia andato tale incontro rispondo che ad un incontro non ho presenziato, forse proprio a quello di cui mi si chiede e ci andarono soltanto mio padre Francesco Napolitano segretario generale Filas e i nostri due RSA Sgravo Giovanni e Caprarelli Giuseppe. A domanda del tribunale sollecitata dal difensore di parte resistente rispondo che firmiamo accordi di società anche con UIL. A domanda del tribunale sollecitata dal difensore di parte resistente rispondo che avendo chiesto al mio predecessore informazioni inerenti il numero degli associati che la filas avesse sul territorio di Aversa mi fu indicato il numero di 18/19 iscritti.

A domanda del tribunale se all'incontro successivo alla richiesta di ripresa delle trattative commissiva del 21 luglio 2022 sono seguiti ulteriori incontri rispondo che non ricordo. Ho tantissimi cantieri associati per cui non ricordo questi dettagli. A domanda del tribunale se dopo tanti sforzi non fossi stato aggiornato sull'esito dell'incontro al quale non avevo presenziato rispondo che non c'era bisogno che mi informassero gli RSA poiché vi aveva partecipato mio padre il quale mi disse che c'era la possibilità di indire un referendum se ci fosse l'approvazione dei lavoratori di ricevere 3 euro più 1 previsto da contratto. Mi spiego, mio padre mi disse che c'era la possibilità di portare nelle tasche dei lavoratori 3 euro oltre 1 previsto da contratto. L'azienda era a conoscenza della volontà di fare questo referendum. Non ricordo se in quell'incontro il referendum fu richiesto dall'azienda, dal sindacato o fu stabilito di comune accordo, io non ero presente, l'indizione del referendum è una modalità partecipativa di sindacato che la filas preferisce, utilizzata anche su altri cantieri perché in questo modo quando si firmano gli accordi c'è già l'approvazione dei lavoratori. I lavoratori furono molti contenti di tale incontro tranne alcune minoranze che ostacolano la nostra attività. Mentre su altri cantieri ho incontrato le altre sigle, sul cantiere di Aversa al di là del passaggio di cantiere non ho presenziato con le altre sigle sindacali. Ho svolto attivamente attività sindacale anche sul cantiere sindacale da gennaio 2022 in poi e anche successivamente alla firma dell'accordo, ad esempio ho risposto a contestazioni disciplinari, alla sospensione di lavoro e retribuzione di un nostro associato perché l'azienda non riteneva valide le nostre ragioni. Quando il nostro sindacato riceveva le convocazioni vedevo tra i destinatari anche gli indirizzi delle altre sigle sindacali. Da gennaio 2022 unico periodo di cui posso riferire, l'azienda ci ha sempre convocato con tutte le sigle sindacali tranne che per l'incontro di ripresa delle trattative da noi richiesto del 21 luglio 2022 e a quell'incontro a cui non presenziai ma vi erano Napolitano, Sgravo e Caprarelli fu invitata solo la filas perché fu proprio la filas a richiedere la ripresa delle trattative. Adr: riconosco la mia firma apposta, sull'accordo sindacale di secondo livello depositato in atti, sulle prime quattro pagine su 5 dell'accordo. A domanda del tribunale sollecitata dal difensore rispondo che la filas è stata firmataria in villa di briano a mia firma di accordo di secondo livello senza partecipazione di altre sigle sindacali. La mia carriera sindacale è iniziata a villa di briano e sono tuttora dipendente. La Barbato Holding è la società che gestisce il cantiere di villa di briano".

Il teste **GIOVANNI GUARINO**, ha dichiarato:

"adr.: non sono dipendente della tekra e sono uno dei componenti della segreteria provinciale della uil trasporti di Caserta. L'avvocato Fasciano si oppone all'escussione del teste in quanto componente della segreteria firmataria che ha mosso l'art. 28. L'avvocato Petrillo si oppone e chiede procedersi all'esame testimoniale in quanto parte attiva nelle trattative con parte convenuta e non firmataria del mandato. Il giudice procede all'escussione del teste riservandosi di stralciare le dichiarazioni rese all'esito della discussione. Preciso che Francesco Spanò è il segretario generale che ha attivato l'art. 28 mentre io ho la carica di segretario provinciale e non ho proposto io il ricorso ex art 28 St. Lav. so dell'accordo di secondo livello firmato dalla filas per l'importo di 3 euro ticket buono pasto. La uil aveva avviato varie trattative tra cui anche quella sui buoni pasto con essenziali problematiche relative alle condizioni di lavoro e a livello contrattuale. L'ultimo incontro con l'azienda aveva avuto ad oggetto il riconoscimento della decorrenza degli scatti di anzianità. La uil aveva fatto diversi incontri per avviare questa trattativa per i buoni pasto. Ci fu un primo incontro nei primi mesi dello scorso anno e in quella occasione avanzammo all'azienda la nostra proposta di accordo che prevedeva un premio da definire legato ad una produttività cioè una migliore efficienza del servizio, un abbattimento delle assenze per malattie o altri motivi di assenza. In quell'occasione non avevamo ancora individuato un importo giornaliero da corrispondere ai lavoratori a fronte di questi efficientamenti. Era in sostanza un premio di produzione da dare al lavoratore. La filas invece ha raggiunto un accordo riconoscendo dei buoni pasto che sono ancorati esclusivamente alla presenza, per cui a mio parere hanno raggiunto un accordo diverso da quello prospettato dalla uil legato invece alla produttività. La uil inoltre ci tenne a precisare all'azienda che le questioni che riguardavano la sicurezza non potevano essere discusse e barattate con il riconoscimento del bonus legate alla produttività e

alla presenza perché legati ad aspetti diversi che non potevano essere barattati. L'accordo firmato dalla Filas è stato a mio parere poco vantaggioso perché l'accordo di secondo livello avrebbe dovuto riconoscere un benessere all'azienda e al lavoratore dunque maggiore produttività in cambio di un riconoscimento economico. Invece è stato soltanto riconosciuto un buono pasto ancorato alla presenza. Inoltre a mio parere siccome per raggiungere il riconoscimento del buono pasto il lavoratore non deve incorrere in sanzioni disciplinari, causare danni ad automezzi e in ogni caso escluso in caso di sanzioni irrogate dal comune alla società per cui provoca maggiore stress lavorativo. Inoltre ulteriore limite è la necessità di una presenza nei giorni lavorativi quasi lavorativi, cioè con pochissimi giorni di assenza si perde il diritto all'intero mese di benefit. La proposta della Uil invece era più vantaggiosa per il lavoratore perché prevedeva aumento produttività nel senso di aumento raccolta differenziata a vantaggio anche della collettività, assenza di danni ai mezzi e anche abbattimento assenza per malattia. Quindi vi era questo ulteriore elemento della produttività. Il beneficio economico che la Uil portava nella sua proposta era migliore di quello della Filas e poteva essere calcolato anche a livello trimestrale, l'accordo era ancora in una fase embrionale per cui non era stato ancora definito in concreto perché i principi erano diversi. Il bonus in ogni caso sarebbe stato parametrato sui risultati ottenuti e quindi poteva raggiungere un importo superiore ai 3 euro giornalieri. L'accordo inoltre è stato svantaggioso anche sull'aspetto della sicurezza che non è stato affrontato e risolto e ha previsto inoltre una disponibilità di discutere direttamente in cantiere dei fatti avente rilievo disciplinare in ottica a mio parere derogatoria dell'articolo 7 St. Lav. il tribunale fa riferimento all'articolo 5 dell'accordo di secondo livello e ne dà lettura al teste il quale conferma che è a questo passaggio che in particolare stava facendo riferimento. La convocazione a tavolo congiunto con la Filas fu percepita dalla Uil come una provocazione dal momento che la Filas fino a quel tempo aveva pochissimi iscritti, nei termini di 4/5 iscritti ci dicevano i lavoratori e per questo motivo non ci sedemmo ai tavolo congiunti indetti nei mesi successivi poi all'improvviso ci trovammo di fronte ad un accordo di secondo livello firmato dalla Filas. La Uil chiedeva insieme agli altri sindacati un tavolo separato. La Uil chiedeva all'azienda tavoli separati perché l'art. 2 del nostro contratto collettivo prevede che solo le sigle firmatarie dell'accordo di primo livello sono titolate a contrattare e firmare un accordo di secondo livello. Pertanto chiedevamo tavoli separati con sigle firmatarie e non con la Filas non firmataria alla luce della normativa nazionale. I sindacati firmatari non riconoscevano rappresentatività in fatto e la Filas come sindacato non era presente sul cantiere. A domanda del tribunale su perché la Filas ha raggiunto un accordo e invece la Uil e le altre sigle no, rispondo che "la Filas è un sindacato che ha detto sì, accontentando le pretese del datore di lavoro". Dico questo perché dal contenuto dell'accordo sindacale si evince che l'azienda piuttosto che migliorare le condizioni di lavoro o riconoscere un premio, tutela un proprio interesse nella misura in cui limita le penali, ha uno strumento per fare pressione sui lavoratori per eliminare i motivi di assenza, inserisce anche l'elemento dei danni agli automezzi nonché la disciplina sulle contestazioni disciplinari. Inoltre se il lavoratore non raggiunge il numero minimo di gironi di presenza effettiva e perde benefit quel benefit non va a vantaggio di altri lavoratori ma resta un utile aziendale. L'azienda inoltre risparmierà eventuali arbitrati o ricorsi per sanzioni disciplinari all'esito dell'accordo di secondo livello e sulla sua disciplina delle contestazioni disciplinari dui all'articolo 5 cui prima mi riferivo. L'azienda peraltro non ci ha neanche inviato l'ipotesi di accordo di secondo livello che avrebbe firmato successivamente con la Filas. Tale ipotesi di accordo prima della firma avrebbe dovuto essere inviata a tutte le sigle sindacali per poter organizzare eventualmente un referendum consultivo con tutte le sigle sindacali. Sul referendum consultivo organizzato dalla Filas prima della firma dell'accordo so soltanto che girò un'azienda un foglio per la raccolta delle firme. So invece che non ci fu alcun tipo di assemblea ma girò solo un foglio per la raccolta delle firme. Addirittura qualcuno mi ha riferito che ha ritrovato la propria firma sul foglio ma di non averla mai apposta. Uno in particolare era anche analfabeta, per cui di certo non poteva apporre la sua firma. La proposta di accordo alla quale stava lavorando la Uil prevedeva rispetto all'accordo firmato dalla Filas prevedeva sicuramente condizioni più vantaggiose, come ho già spiegato. Questo foglio per la raccolta delle firme non ricordo precisamente quando girò ma sicuramente nel periodo che precede il mese di agosto. Sì ad alcuni incontri fummo invitati anche con la presenza della Filas, non so all'esito di quali di questi fu raggiunta l'intesa per il contenuto dell'accordo di secondo livello. Dagli accordi raggiunti nel verbale firmato di secondo livello deduco che il sindacato della Filas è più accomodante rispetto alla Uil in quanto chiedevamo migliori condizioni in relazione alla sicurezza perché il cantiere era allestito in un comune diverso rispetto a quello indicato negli atti di gara. Il luogo dov'è situato il cantiere infatti è situato in campagna, non ha acqua potabile e confina anche con autorimessa di autovetture e altra serie di problemi. Negli atti di gara invece il cantiere avrebbe dovuto essere collocato nei pressi di Aversa, parcheggio per dipendenti, spogliatoi, acqua potabile. Invece i lavoratori avevano una forma arrangiata di tali servizi, ad

esempio spogliatoi collocati in dei container oppure non avevano proprio tali servizi. La uil trattava per ottenere migliori condizioni di lavoro per sicurezza e acqua potabile nonché una sede più vicina ad aversa quindi più facilmente raggiungibile e abbattendo costi di spostamento. La UIL quindi chiedeva alla tekra di mettere in sicurezza i lavoratori con una sede che rispettasse quanto previsto negli atti di gara e dopo aver regolarizzato tale aspetto, contrattualizzare per il premio di produttività. Preciso spontaneamente che queste affermazioni le abbiamo ottenute chiedendo accesso agli atti di gara presenti in comune. La uil e le altre sigle volevano ottenere prima un miglioramento della sicurezza e lo spostamento della sede del cantiere con tutte le caratteristiche dagli atti di gara e poi voleva procedere alla trattativa per premio di produttività. ADR: questa trattativa non era solo idea della uil ma era stata avviata. La uil a quest'incontro con le altre sigle precisò che l'aspetto della sicurezza doveva essere risolto in via prioritaria ma la società si riservò di comunicare ulteriori incontri e non mi sembrò molto disponibile. L'azienda voleva fare invece un "unico pacchetto" come poi avvenuto concedendo una somma irrisoria risolvendo per fronteggiare ulteriori questioni ed esigenze. ADR sollecitata dal difensore della convenuta rispondo che l'accordo di secondo livello è stato anche impugnato ed è in attesa di riscontro dall'ispettorato del lavoro. Non so se l'accordo interconfederale prevede una diversa impugnativa dell'accordo id secondo livello. La trattativa alla quale mi riferisco fu condotta con il referente Capone, avviata all'inizio dello scorso anno, indicato dall'azienda come addetto a curare le questioni sindacali. ADR con riferimento alla questione della sicurezza dico che l'accordo firmato non è un bon accordo perché non si è occupato della questione sicurezza che invece la uil aveva sollevato. Confermo che la materia della sicurezza non può essere oggetto di trattativa. Quando ho detto che l'articolo 5 dell'accordo a mio parere deroga all'articolo 7 intendo dire che l'articolo 7 prevede che venga comunicata in forma scritta la contestazione disciplinare e che il lavoratore abbia termine per essere ascoltato dal datore di lavoro e non da altri in cantiere, come previsto dall'articolo 5. In questo senso ritengo sia meno garantista rispetto all'articolo 7. Ribadisco che la mancata convocazione a tavoli separati è stata un modo per "tagliarci le gambe", nel senso che fino a prima che arrivasse la Filas abbiamo sempre avuto incontri a tavoli separati, da quando la Filas è stata inserita come destinataria dei nostri incontri, questo è stato un modo per screditare il nostro sindacato. La Filas a mio parere ha assecondato le volontà dell'azienda perché chiudere un accordo per 3 euro di ticket senza preoccuparsi della redistribuzione dell'orario di lavoro o dei turni o della produttività, è stato un accordo volto solo a rispondere alle esigenze aziendali. L'incremento della raccolta differenziata è stabilito come obbligo da normativa vigente che lo pone come obiettivo al 65%. Aggiungo che l'accordo di secondo livello poteva aggiungere maggiore percentuale di produttività della raccolta differenziata anche a beneficio della collettività. ADR: l'accordo di secondo livello non è stato vissuto bene dai lavoratori, risulta del malcontento e lo dico perché i rappresentanti sindacali mi hanno riferito che i lavoratori non erano a conoscenza del contenuto dell'accordo prima della sua firma e quando hanno appreso delle varie clausole dopo la sua firma, sono rimasti preoccupati dagli esiti. In questo momento gira voce in cantiere che la uil vuole togliere soldi ai lavoratori annullando l'accordo firmato dalla Filas. Preciso che alcuni lavoratori sono comunque contenti del riconoscimento economico dei 3 euro giornalieri mentre quelli più attenti si rendono conto del fatto che non sia effettivamente conveniente e si auspicano una modifica. ADR: sì effettivamente a ridosso del periodo feriale uil e le altre sigle hanno indetto uno sciopero, tuttavia non ci sono state molte adesioni perché la maggior parte erano in ferie. Non ricordo se in quell'occasione la società ha proposto un incontro con le sigle sindacali. La Filas ha raccolto le deleghe dei suoi iscritti proprio promettendo il riconoscimento dell'importo del buono pasto. La uil ha avuto contezza del numero di deleghe della Filas solo successivamente alla firma dell'accordo di secondo livello. Quando gli RSA mi riferivano che a luglio girava il foglio di raccolta di firme io li rassicurai perché nessun referendum consultivo poteva essere indetto per un accordo da una sola sigla sindacale, per cui non avendo avuto alcuna comunicazione non poteva compromettere gli interessi della sigla sindacale. Sono rimasto molto sorpreso dal fatto che la tekra abbia stipulato un accordo solo con la Filas. Alla domanda perché ero certo che la società non avrebbe potuto firmare con la Filas, rispondo che innanzitutto non aveva rappresentatività e non eravamo a conoscenza di tutte queste iscrizioni a cavallo dell'estate ed eravamo certi che avremmo ottenuto il tavolo separato. Prima la Filas non aveva alcuna rilevanza sul cantiere perché aveva 4/5 deleghe e la FLAICA, nonostante fosse una sigla firmataria, (che aveva circa 20 deleghe) comunque non veniva convocata al tavolo con noi alle precedenti trattative la uil e le altre sigle erano dunque certe che la società non avrebbero firmato con la Filas in quanto non rappresentativa. L'azienda in passato aveva sempre trattato solo con le sigle firmatarie del contratto collettivo. Dunque la FLAICA era sempre stata estromessa dagli incontri perché la società si incontrava solo con le sigle firmatarie. Per questo motivo la Uil era certa che la tekra non avrebbe stipulato con la Filas. La uil era certa di questo perché aveva la maggioranza degli iscritti

nonché firmataria dell'accordo di primo livello e titolata a firmare accordi di secondo livello. Dunque dopo le trattative della primavera 2022 l'azienda ci convocò direttamente anche con la filas nel luglio 2022 e la uil e le altre sigle sapevano sempre che la filas avesse sempre poche deleghe, per cui era certo che l'accordo non potesse essere stipulato senza le altre sigle firmatarie. Adr: il sindacato chiedeva una serie di cose e subire l'imposizione di sederci al tavolo congiunto sarebbe stata una dimostrazione di debolezza del sindacato. Ribadisco che la filas non era titolata a svolgere contrattazione di secondo livello come la FLAICA che comunque non venne convocata per cui ci sembrava strano”.

In conclusione, le circostanze, pure confermate dall'istruttoria, secondo cui le sigle firmatarie hanno scelto di esercitare il loro diritto di non sedere al tavolo congiunto, ignare del fatto che la FILAS nelle more stava guadagnando consensi e sarebbe stata dunque, legittimata a firmare l'accordo di secondo livello, non risulta, allo stato dell'istruttoria espletata, addebitare ad una condotta antisindacale del datore di lavoro, così come la mancata, ma legittima, convocazione a tavoli separati. Per tali motivi il ricorso non può essere accolto.

Le spese sono compensante alla luce della complessità della fattispecie concreta nonché delle questioni di diritto sottese, oggetto di contrasto giurisprudenziale.

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:

- a) Rigetta il ricorso.
- b) Compensa le spese di lite.

Si comunichi

Aversa, 26/06/2023

Il giudice

dott.ssa Chiara Cucinella